

**IL PUNTO  
DELLA  
SETTIMANA**

**29 MAGGIO / 2 GIUGNO**  
*FLASH FISCALE*

**SOMMARIO**

<b>LA NORMATIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>LA PRASSI .....</b>	<b>4</b>
<b>LE SENTENZE .....</b>	<b>7</b>



# LA NORMATIVA

## Conversione in legge del D.L. 34/2023 “bollette”: Misure fiscali d’interesse

Il Decreto Bollette DL 34/23 - cd. “Decreto Bollette” è stato convertito con modifiche nella **legge 26 maggio 2023, n.56**.

Restano confermate la cumulabilità fra i benefici fiscali per il risparmio energetico ed i contributi regionali, nonché le modifiche di ambito applicativo e termini di alcuni istituti della definizione agevolata, introdotti dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, tra le novità introdotte in fase di conversione si segnala l’estensione, anche alle **Regioni e ai Comuni** con riferimento ai propri tributi, delle seguenti misure:

- **l’annullamento automatico delle “mini-cartelle” fino a 1.000 euro** per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (*cf.* l’art.1, co. 227 della legge 197/2022),
- **le definizioni agevolate** dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (*cf.* l’art.1, co. 231-232 della legge 197/2022).

Nell’ambito, invece, della **definizione agevolata delle controversie tributarie** (per cui già il testo del decreto posticipava al 30 settembre il termine per la presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti o della prima rata, e ridefiniva il calendario delle rate) in fase di conversione, per le rate successive alle prime 3, è stata concessa la facoltà di versamento in 50 rate mensili di pari importo, con scadenza nell’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024.



# LA PRASSI

## Indici sintetici di affidabilità fiscale, periodo d'imposta 2022: CM 1° giugno 2023

L'Agenzia delle Entrate con la CM 12/E del 1° giugno fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)<sup>1</sup> di cui all'art.9 bis del DL 50/2017, per il periodo d'imposta 2022.

La CM contiene una rassegna delle norme intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dal DL n. 73/2022 (decreto "Semplificazioni"):

- l'abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, della disciplina sulle società in perdita sistematica;
- il differimento a fine febbraio (da fine gennaio) del termine per l'approvazione della modulistica dichiarativa, che incide anche sulle comunicazioni dei dati ai fini ISA, parte integrante dei modelli REDDITI;
- l'estensione al 2022 delle attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria, nonché a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA;
- l'estensione ai periodi d'imposta 2021 e 2022 delle cautele già disposte in relazione al periodo d'imposta 2020, per non basare l'analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo a una sola annualità che potrebbe essere caratterizzata dagli effetti economici negativi causati dagli eventi di natura straordinaria di questi ultimi anni;
- la proroga dei termini entro cui devono essere emanati i decreti che approvano gli ISA e le relative integrazioni (non più entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo).

In particolare, la Circolare evidenzia che il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 87 indici, nonché l'aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d'imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni

---

<sup>1</sup> Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

geopolitiche, dell'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell'andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel periodo d'imposta 2022.

Infine, in assenza di particolari novità in merito agli adempimenti dei contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, nella seconda parte del documento viene effettuata una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l'applicazione degli ISA stessi.

### **Guida all'utilizzo della piattaforma Ade per la cessione dei crediti**

È di maggio l'ultima versione della **Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti** che l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato, fornendo indicazioni su come gestire le nuove funzionalità legate al cd. "Spalmacrediti". Si tratta della possibilità riconosciuta ai contribuenti di compensare in 10 anni, anziché in 4 o 5, i crediti d'imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, derivanti da comunicazioni di opzione per la cessione e lo sconto trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

La scelta per la compensazione "lunga" è possibile dallo scorso 2 maggio e, come chiarito dal Provvedimento del 18 aprile, va espressa utilizzando l'apposita funzione predisposta dalla *Piattaforma cessione crediti* dell'Agenzia delle Entrate che, per questo, ha aggiornato la relativa Guida.

Si ricorda, che la possibilità di compensare in 10 anni, anziché in 4/5 anni, i crediti d'imposta è stata ulteriormente definita dall'art.2, co.3-quinquies del D.L. 11/2023 che l'ha estesa, oltre che ai crediti da Superbonus, per i quali era già prevista in riferimento alle opzioni comunicate entro il 31 ottobre 2022, anche ai crediti derivanti dal cd. "Bonus barriere" e dal Sismabonus, con un ampliamento dei termini di invio della comunicazione sino al 31 marzo di quest'anno.

Pertanto, attualmente la facoltà di avvalersi del cd. "spalmacrediti" riguarda tutti i crediti da Superbonus, Bonus Barriere e Sismabonus, derivanti da comunicazioni di opzione inviate all'Agenzia fino al 31 marzo 2023.

### **Risposta 332/2023 – Remissione in bonis per l'asseverazione di rischio in caso di Superbonus**

Il contribuente che, in caso di lavori antisismici agevolati con il Superbonus, non ha depositato all'ente locale l'asseverazione di rischio sismico prima dell'inizio dei lavori, può regolarizzare la sua posizione utilizzando l'istituto della cd. "remissione in bonis".

In questo modo, versando la sanzione di 250 euro, potrà presentare l'asseverazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi in cui intende fruire della detrazione, o nel caso in cui voglia optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, entro la data di presentazione della relativa comunicazione.

Non è, invece, possibile risolvere il mancato invio dell'asseverazione avvalendosi della definizione agevolata che consente di regolarizzare le inosservanze di obblighi o adempimenti formali, introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella **Risposta 332 del 29 maggio** scorso, resa a un contribuente che ha avviato un intervento di riduzione del rischio sismico su un immobile di sua proprietà (C/6 da trasformare in abitazione) con l'intenzione di usufruire del Superbonus, senza allegare al SUE del Comune di riferimento, né l'asseverazione di rischio sismico, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.



## LE SENTENZE

### Emissione di fatture per operazioni inesistenti Cass. pen. Sez. III, 19/04/2023, n. 16576

Il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione **solo soggettivamente falsa**, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita ma non c'è **corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura** o altro documento fiscalmente rilevante e **il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione**.

Infatti, l'art. 1 del DLGS 74/2022 stabilisce che “per *fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero **che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi**”.

Anche in caso di fatturazione “solo soggettivamente falsa”, è possibile conseguire il fine illecito di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), cioè consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, la fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha realmente eseguito la prestazione, è funzionale proprio a consentire a quest'ultimo di non emettere la fattura e, quindi, di non risultare come debitore dell'IVA, e, quindi, come soggetto giuridicamente obbligato al versamento della stessa secondo le scadenze previste dalla legge.

In merito, poi al tema della confisca, la Corte ribadisce poi che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

Tale principio trova applicazione anche in relazione ai reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 per i quali la confisca ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, ha natura di confisca diretta in quanto le stesse costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte.